

timore non deve esserci imputato a peccato, ma dovete ritenere che era un atto di prudenza. L'Italia ha bisogno di consolidarsi e di fortificarsi. Le cuciture, con le quali furono unite i sette Stati per formarne un solo, non sono, sventuratamente, del tutto sparite; vuolsi ancora l'opera del tempo per farne sparire le tracce.

Vi prego (*Segni di attenzione*) di seguirmi nel mio desiderio. Stringiamoci attorno al Re, a questo simbolo di unità, a quest'arca di salute!

Lo dico oggi, come lo dissi nel 1864; non c'è per noi, che la monarchia, la quale significa unità ed assicura l'avvenire della patria. (*Bravo!*)

E dobbiamo con questa fede, che è fede di patria, evitare i pericoli, combattere i nemici interni ed esterni, portare l'Italia a quella grandezza, alla quale abbiamo aspirato e senza la quale non potremmo vivere. (*Benissimo! Bravo! — Applausi vivissimi e prolungati.*)

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare. (*Conversazioni animate nell'emiciclo.*)

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti e di far silenzio.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Mi duole di dover prendere a parlare dopo che il presidente del Consiglio, con quell'altissimo sentimento del dovere e di amor patrio, che in lui ogni altro vince, ha dato conto alla Rappresentanza del paese delle ragioni, che hanno indotto il Governo a prendere un provvedimento eccezionale, a proclamare lo stato d'assedio.

Però le interrogazioni e le interpellanze non furono rivolte al solo presidente del Consiglio, ma anche al ministro guardasigilli cui fu chiesto conto dei diportamenti della magistratura rispetto alla stampa, e alle recenti dolorose emergenze in Lunigiana ed in Sicilia; e gli si è pur domandato se ai pronunciati dei Tribunali militari un magistrato italiano potesse dare autorità di sentenze.

Alla prima parte dell'interrogazione ho già risposto all'inizio della tornata d'oggi, parlando dei sequestri di taluni giornali, avvenuti a Milano ed a Reggio d'Emilia; nè altro potrei, nè saprei aggiungere a difesa dell'operato del Governo. Mi resta quindi a dar ragione del come si sia diportata la magistratura italiana in queste emergenze, del

come si siano diportati i magistrati militari investiti di giurisdizione quanto ad una determinata categoria di reati. Me ne sbrigherò in brevi parole, accennando al principio al quale io, ministro guardasigilli, mi sono ispirato.

V'ha un diritto immanente nelle persone come nelle nazioni; il diritto alla propria conservazione; e non c'è legge, che possa toglierlo o concederlo.

Questo diritto esiste per sè. Quando gli ordinari presidii non bastano a tutelare l'integrità di un individuo, questi può respingere la forza con la forza, ed uccidere chi vuole uccider lui.

Non altrimenti, quando i mezzi ordinari di difesa sociale sono insufficienti, è diritto incontrastabile della società di valersi di mezzi straordinari per assicurare la propria esistenza, e in quella forma che la nazione ha voluto costituire a sè stessa.

Cosicchè, ci sieno o non ci sieno leggi, le quali regolino il diritto a proclamare lo stato d'assedio, questo diritto esiste nella nazione, e non c'è Governo che abbia veramente coscienza della propria missione, il quale non debba esercitarlo a tempo opportuno sotto la sua immediata responsabilità. È un diritto così certo che in ogni tempo fu riconosciuto dal Parlamento; qualunque sia il modo onde fu posto in atto nel 1849, nel 1852, nel 1862 o nel 1866, mai si osò affermare che al Governo il diritto non competesse. Ciò posto e dopo quanto l'onorevole presidente del Consiglio ha rilevato circa le disposizioni del Codice penale militare del 1869 intorno allo stato di assedio da proclamarsi per semplice Decreto Reale, a me poco resta da aggiungere. Mi giova però far rilevare questo: che, se nell'altro ramo del Parlamento, discutendosi il nuovo Codice penale militare, si è proposto un articolo aggiunto, che dichiara nei casi di insurrezione, e quando siavi imminente pericolo per la pubblica pace, potersi stabilire per Decreto Reale lo stato di assedio; l'articolo non è già concessione di un diritto novello, ma espressa ricognizione di un diritto anteriore ad ogni legge o statuto; essendo questo l'ufficio proprio delle leggi di riconoscere ed affermare quel che già esiste per naturale diritto, o per bisogni inerenti alla società civile, e disciplinarne l'esercizio. E l'articolo aggiunto per me suona alta tutela della ragion di Stato; perciocchè